

**N.R.G. 9659-1/2023**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia  
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini  
dell'UE

\* \* \*

Il Giudice designato dott. Maria Cristina Borgo  
nel procedimento iscritto al n.9659-1/2023 R.G., promosso da:

████████████████████, nata in MAROCCO in data ██████████

con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO ANTONELLI

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE FORLI'  
CESENA**

**MINISTERO dell'INTERNO**

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA**

**(ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25/08)**

Rilevato che:

- con provvedimento del giorno 28.6.2023, notificato in data 7.7.2023, la Commissione Territoriale di Bologna negava alla richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare, dopo averla sentita nel corso della audizione del 22.6.2023 (il

cui verbale non veniva prodotto in atti e che dovrà essere depositato) a seguito della sua istanza di protezione internazionale del 15.6.2023;

- con ricorso tempestivamente depositato il 19.7.2023, la ricorrente impugnava tale provvedimento, formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso con istanza di pari data;

rilevato che, visto l'art. 35-*bis*, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, ai sensi del quale «*la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*», tranne che nelle ipotesi indicate alle lett. da a) a d-*bis*) nonché al comma 5, il caso di specie rientra in tali previsioni (segnatamente quella di cui alla lett.c)), e che, pertanto, occorre provvedere sull'istanza di sospensione;

osserva:

nella fattispecie ricorrono gravi e circostanziate ragioni ex art.35 bis, comma 4, D.Lgs. n.25/2008 per la sospensione del provvedimento impugnato;

quanto al *fumus boni iuris*, e impregiudicata ogni diversa successiva valutazione nel merito, il diniego impugnato ed il ricorso evidenziano come la richiedente abbia lasciato il proprio Paese d'origine in data non evincibile dagli atti, giungendo in Italia in data non evincibile dagli atti, a causa del fatto che il connazionale suo fidanzato si era trasferito in Italia; aggiungeva che la famiglia di lui in Marocco non vedeva di buon occhio questa relazione che era iniziata cinque anni fa; la ricorrente non sapeva ben esprimere il timore in caso di rimpatrio (questo è ciò che emerge dal provvedimento di diniego); tale racconto dovrà essere meglio approfondito nel procedimento di merito in sede istruttoria;

quanto al Paese d'origine, il Marocco è uno dei Paesi che, ai sensi dell'art. 2 bis D.Lgs n. 25/2008, sono stati designati sicuri con il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019, in base al quale può ritenersi assicurata dallo Stato di origine una adeguata organizzazione delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario, che consentono il rispetto dei diritti umani fondamentali;

unicamente per tale motivo la CT negava al richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare;

tuttavia, la CT nel rigettare la domanda ha effettuato una valutazione di merito in ordine alla credibilità della vicenda riferita, escludendola ritenendo che la ricorrente non avesse subito alcuna persecuzione, per cui non può dirsi che la stessa fosse manifestamente infondata;

ritenuto pertanto che nel caso di specie non potesse essere assunta la decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter e 2-bis del D.Lgs. 25/2008, trattandosi di fatto di un rigetto nel merito con la conseguenza che la proposizione del presente

ricorso avrebbe automaticamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

ritenuto che tale garanzia vada in questa sede recuperata;

inoltre, la ricorrente, classe 1992, si trova in Italia vivendo in autonomia, con l'appoggio del suo fidanzato regolarmente soggiornante, ha già trovato un lavoro dal 16.8.2023 non appena il permesso di soggiorno per richiedenti asilo le consentirà di lavorare, in un hotel di Bellaria Igea Marina, e ha qui in Italia una rete di amicizie;

visto il periodo di permanenza in Italia della ricorrente, il già positivamente iniziato inserimento sociale in Italia è tale per cui può ritenersi sussistente un diritto alla tutela della vita privata della richiedente ex art.19, comma 1.1, TUI nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 CEDU, dovendo essere valutato che la ricorrente si trova qui vivendo in autonomia e potendo lavorare;

nella fase di merito potrà essere meglio apprezzata la meritevolezza di tutela della ricorrente, a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio in un più completo bilanciamento con la situazione presente in Marocco, e con la produzione della documentazione lavorativa aggiornata e della certificazione penale della ricorrente (casellario e carichi pendenti);

quanto al periculum in mora, poi, è evidente che l'esecuzione di un eventuale provvedimento di espulsione con rimpatrio forzato disperderebbe ogni sforzo di questa sia pure solo iniziale integrazione compiuto fino ad ora dalla ricorrente sul territorio nazionale;

per tali motivi si ritiene sussistano «*gravi e circostanziate ragioni*» (art. 35-bis cit., co. 4) per la sospensione del provvedimento impugnato, comprovando le medesime osservazioni il grave pregiudizio derivante dall'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato;

**P.Q.M.**

**ACCOGLIE**

l'istanza di sospensione proposta.

Si notifichi il presente decreto con l'istanza di sospensione alle parti.

*Si avvisano le parti che, entro 5 giorni dalla notificazione, possono depositare note difensive e, entro i successivi 5 giorni, note di replica; il Tribunale si riserva di confermare, modificare o revocare il presente decreto solo nel caso in cui le parti si siano avvalse di tali facoltà (art. 35-bis, comma 4, D. Lgs.25/2008).*

Bologna, 20 luglio 2023

Il Giudice designato  
Maria Cristina Borgo